

ticolo 7 a costituire una nuova progressione, di maniera che la tassa che prima era proporzionale, con questa duplicazione di progressione si rendeva veramente progressiva. Per conseguenza sostengo la tassa quale venne proposta quest'anno, e, quanto al limite minimo da cui si deve cominciare a far partire la tassa, mi accosto a quello proposto dal Ministero e dalla Commissione.

ROBECCHI. Senza pregiudicare alla mia proposta, che desidero anzi corra la sua sorte, io credo di dover dire una ragione ancora in appoggio dell'emendamento del deputato Bottone per ciò che riguarda il *minimum* di esenzione.

Questa ragione sta in ciò che, ammettendo la tabella ministeriale anche emendata secondo la proposizione fatta oggi dal Ministero, io ho paura che noi abbiamo a cadere in contraddizione. Perchè il Ministero si è indotto ad aumentare il *minimum* di esenzione da 100 a 120? Perchè crede (ed in ciò io ritengo che creda il vero) che a meno di 120 lire in Torino non possa una famiglia avere alloggio.

Bisogna che voi, o signori, notiate che in Torino vi ha nell'infima classe chi guadagna 4 lire, chi ne guadagna 3, chi 2, chi 1 1/2 ed anche chi una lira sola al giorno. Costoro hanno bisogno tutti della casa, e non possono aver casa a meno di lire 120; voi vedete quindi che in verità non esimate nessuno dalla tassa mobiliare.

Invece, quando venite alla tassa personale, il progetto della Commissione, che è molto più taccagno di quello del Ministero, che cosa fa? Esenta dalla tassa coloro che guadagnano due lire nei comuni che hanno una popolazione maggiore di 6 mila anime, e quelli che guadagnano lire 1 25 nei comuni che hanno una popolazione minore di 2 mila anime.

Ora, io domando alla Camera, come potremo conciliare questa diversa misura? A me pare che la misura che è proposta dal Ministero, ed anche quella proposta dalla Commissione per le esenzioni dalla tassa personale, sia in chiara, evidente contraddizione colla misura che volete adottare per le esenzioni dalla tassa mobiliare.

PRESIDENTE. Il deputato Lione ha la parola.

LIONE. Ho chiesto la parola per fare alcune riserve.

Secondo me, non si deve riguardare quale sia il progetto di legge, ma piuttosto quale deve essere l'imposta. Ora io credo che dessa non possa essere che un'imposta suppletiva sui capitali e sulle loro rendite.

Se tutti gli oggetti che costituiscono la massa degli averi imponibili già fossero colpiti, sotto altra denominazione, da altre imposte, certo nessuno di voi, o signori, più vorrebbe ammettere un'imposta personale-mobiliare.

Se adunque noi stiamo discutendo il presente progetto di legge, si è per colpire degli averi che sfuggono alle altre imposte.

Premessa questa idea, io farò cenno alla Camera dei ragionamenti e del procedimento delle due Commissioni precedentemente incaricate dell'esame di analoghi progetti.

Avendo fatto parte di entrambe, io non verrò ora ad esprimere l'opinione individuale di ognuno dei loro membri; ma esprimerò coi ragionamenti la mia, ed i risultamenti adottati.

La prima Commissione sul finire della Sessione del 1851, partendo dal mentovato principio, determinava di riunire in un solo i due progetti d'imposta personale e mobiliare, proposti dal Ministero.

Esaminando quindi gli oggetti da sottoporre a tale imposta, ne rintracciava la storica origine nei provvedimenti della Costituente francese dello scorso secolo: e si persuadeva che il concetto del legislatore non era stato se non di colpire i capitali e le rendite immuni da altre imposte. Conseguente-

mente a coloro che già pagavano l'imposta prediale veniva accordata una proporzionale esenzione, onde non venisse due volte colpito lo stesso prodotto.

Camminando sulle stesse tracce, la maggioranza della vostra prima Commissione vi proponeva del pari l'esenzione proporzionale a favore di coloro che già pagavano l'imposta prediale.

PRESIDENTE. Mi pare che egli rientra nella discussione generale.

LIONE. Perdoni il signor presidente; io veramente non intendo di entrare nella discussione generale, ma di dare le ragioni delle riserve che intendo di fare.

PRESIDENTE. Quanto alla riserva non vi è difficoltà alcuna; ma mi sembra che la discussione aggirandosi sulla tabella, potrebbe restringersi alla medesima.

LIONE. Io non intendo di scostarmi dalla tabella, ma bensì di esprimere il concetto della medesima; quindi, se la Camera lo permette, io continuo; altrimenti, facendo la riserva, mi riassumerò.

PRESIDENTE. Può fare fin d'ora le sue riserve.

LIONE. Allora, se permette, farò solo un'avvertenza.

Se allorquando si sarà stabilita una massima, si sarà ancora in tempo per fare delle eccezioni...

PRESIDENTE. Io credo che ella facendo queste riserve ha piena facoltà di presentare in fine quelle eccezioni che crederà del caso.

LIONE. Se la Camera mi riserva questa facoltà (Sì! sì!), dichiaro di accettare la proposta dell'onorevole deputato Bottone, e fino ad un certo punto mi accosto a quella del deputato Robecchi, abbenchè intendessi di farvi delle modificazioni; ma mi riservo a farle in seguito.

PRESIDENTE. Chiedo alla Camera se intenda di chiudere la discussione.

MICHELINI. Domando la parola sulla chiusura della discussione.

Finchè non abbia parlato il relatore, se pure vuol parlare, io porto opinione che non si debba chiudere la discussione, perchè egli potrebbe addurre argomenti a cui si credesse da alcuno dei deputati di dover rispondere. Egli è ben chiaro che, se si chiudesse ora la discussione, non saremmo più ad armi eguali; il relatore sarebbe dietro un baluardo, e noi inermi. Queste cose che sono vere sempre, acquistano forza maggiore ora, se si riflette a quelle statistiche di cui ci ha minacciati il relatore.

Quindi io mi oppongo che si metta ora ai voti la chiusura.

L'onorevole presidente ha osservato che l'uso di chiudere la discussione prima che parli il relatore non è portato dal regolamento, ma bensì da una consuetudine. Io dubito assai che questa consuetudine abbia tutti i caratteri che sono necessari affinchè possa abrogare una legge. E ciò affermo perchè, siccome nel regolamento non v'è questo articolo con cui si stabilisca che il relatore debba parlare dopo che è stata pronunziata la chiusura, così vi sarebbe una legge nuova contraria al regolamento. Io dubito molto, se non vado errato, che non è che in questa Sessione che sia invalso l'uso a cui accennava il signor presidente. Non scorgo poi alcun inconveniente che si aspetti a pronunziare la chiusura dopo che avrà parlato il relatore.

PRESIDENTE. Faccio osservare che non in questa Sessione è invalso l'uso a cui accennava testè il deputato Michelini, ma che per contro ciò si è sempre praticato nelle altre precedenti. Vi fu anzi, se non erro, una deliberazione della Camera, con cui si statui che il relatore avesse l'ultimo la parola, perchè doveva riassumere le principali parti della di-